

Tribunale Modena sez. I, 13/01/2016, n. 96

Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 cpc, a mezzo raccomandato a.r, inviata in data .. la .. conveniva in giudizio li Sig. .. avanti l'Ill.mo intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis -nel merito, accertata la sussistenza dei vizi e il conseguente obbligo di garanzia in capo al convenuto ex art. 1490 c.c. dichiarare risolto ex art. 1492 c.c., il contratto di compravendita del veicolo .. targata .. e conseguentemente condannare il convenuto ex art. 1493 c.c. alla restituzione del prezzo di E 4010,00 e al rimborso delle spese di trapasso quantificate in E 596,00, nonché al prezzo di E 4010,00 e al rimborso delle spese di trapasso quantificate in E 596,00, nonché al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. quantificato in E 1724,40, o nella relativa diversa somma ritenuta di giustizia. Oltre interessi e rivalutazione del fatto al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Parte convenuta, con atto di comparso di costituzione e risposta, in data .., si costituiva in giudizio a mezzo del proprio difensore, rassegnando le seguenti conclusioni. In via preliminare, in rito, dichiarare la inammissibilità ed improponibilità dell'azione, stante la carenza di legittimazione passiva del convenuto; Sempre in rito, nella denegata ipotesi in cui la domanda fosse ritenuta ammissibile, autorizzare il comparente a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. il sig. .. domiciliato in .. nella .. con il conseguente differimento della prima udienza ex art. 269, c. 2 c.p.c.; Nel merito, rigettare la domanda attorea attesa la esclusiva responsabilità della .. nella produzione del danno per cui la causa; in via graduata, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del sig. .. nella produzione del danno e, per l'effetto, condannarlo a manlevare l'odierno comparente dal pagamento delle somme come richieste dall'istante con vittoria di spese, diritti ed onorari; per quanto di competenza.

Durante il corso del procedimento, su concorde richiesta delle parti, la CTU ad opera dell'Ing. .. Quindi la causa è stata avviata alla decisione.

Risulta provato in via documentale che in data .. la società .. ebbe ad acquistare dal signor .. per il corrispettivo di E 4010, la vettura usata .. targata .. immatricolata nel (doc. 2 attore).

Nel documento sottoscritto dal venditore .. era espressamente indicato che l'offerta stata fatta in considerazione della descrizione fornita dallo stesso venditore sull'ottimo stato e funzionamento dell'autovettura sia a livello meccanico, sia a livello elettrico (doc. 3 attore). Del resto nell'annuncio di vendita pubblicato sul sito internet .. dallo stesso .. era scritto che il mezzo aveva il motore completamente sostituito da circa 6500 km acquistato direttamente in Inghilterra causa crepita sul basamento inferiore (doc. 4 attore).

Sul mezzo poi l'acquirente nell'.. provvedeva all'installazione dell'impianto GPL e di una nuova antenna per un costo complessivo di E 1410,00 (doc. 5 e 6 attore).

In data .. il mezzo restava in panne mentre era guidato dal sig. .. per la fuoriuscita di fumo dal cofano, tanto che fu necessario l'intervento del soccorso stradale (v doc. 7 attore relativa al costo del soccorso di E 127,20).

Trasportata l'autovettura presso il pi¹ vicino centro assistenza .. ad .. l'officina redigeva un preventivo, di riparazione dell'impianto d' E 6000 (doc. 9 e 10 attore), ritenendo necessaria la sostituzione del motore.

Deve premettersi che in diritto chi agisca per l'adempimento di un contratto o per il risarcimento del fatto deve provare 1 fonte del rapporto obbligatorio ed allegare l'inadempimento, mentre incombe alla controparte l'onere di dimostrare il proprio adempimento diligente.

Nel caso © pacifica la conclusione di un contratto di vendita di un'autovettura usata.

Parte convenuta ha sostenuto che il danno sia dipeso dalla normale usura del pezzo, inevitabile nell'ambito della vendita di beni usati e come tale non compresa nella garanzia ed in ogni caso tale danno che sia derivato dagli interventi di installazione dell'impianto GPL che avrebbero comportato una vera e propria trasformazione del bene tale da far venire meno la originaria garanzia per vizi. Ha poi sostenuto di aver prima della vendita provveduto a sostituire il motore con uno riodizionato² ad opera del terzo chiamato in causa.

Ebbene il CTU con motivazione completa e condivisibile, dopo approfonditi accertamenti ha verificato che: Lo stato del motore, al tempo della sua installazione sul veicolo d Parte Convenuta, motore acquistato usato in .. era verosimilmente quello di un motore smontato da un analogo veicolo, funzionante, ma che non aveva subito alcuna revisione © ricondizionamento in tempi recenti rispetto alla sua installazione sullo stesso veicolo de quo, e che aveva lo stato d'uso tipico di una maturata elevata percorrenza.

Quanto all'origine del guasto sempre secondo il consulente lo stesso sarebbe riconducibile ad un generalizzato ed avanzato stato d'uso del motore e la presenza dell'impianto gpl potrebbe aver se semplicemente accelerato il processo di sviluppo del guasto;

In merito all'ulteriore contenuto dell'annuncio pubblicato su internet ove si legge : distribuzione fatta 6500 km insieme alla sostituzione del motore con pompa acqua, valvola termostatica, bulbo temperatura, sensore motore e controllo spinterogeno, il CTU ha osservato che non sono emersi elementi per confermare con certezza tale asserzione, visto lo stato mediocre di conservazione del veicolo smontato ed il tempo trascorso dai detti presunti interventi.

In conclusione Ã" provato lâ??inadempimento del venditore ed Ã" provato che lo stesso non Ã" di scarsa importanza e puÃ² dare diritto alla risoluzione del contratto perchÃ© stante la necessitÃ di sostituire il motore, cosÃ¬ come la CTU ha confermato sarebbero necessari almeno euro 3800 per il ripristino a fronte di un prezzo di vendita dellâ??epoca pari ad euro 4100.

Pertanto previa restituzione del veicolo a spese della parte convenuta, lâ??attore avrÃ diritto alla restituzione del prezzo di euro 4100 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo (oltre al risarcimento dellâ??ulteriore danno ai sensi dellâ??art. 1492 e 1493 c.c. di cui di seguito).

Pertanto non puÃ² ritenersi la domanda di restituzione del prezzo e risoluzione del contratto come inammissibile per effetto delle intervenute trasformazioni del bene (in relazione allâ??impianto GPL) in quanto il consolidato orientamento della Suprema Corte Ã" nel senso di ritenere che la preclusione dellâ??azione di risoluzione per trasformazione della cosa venduta di cui allâ??art. 1492, terzo comma, c.c., non derivi tanto dalla trasformazione in sÃ© e, quindi, dalla obiettiva impossibilitÃ del ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto (cosa comunque non sussistente nel caso di specie), ma debba essere necessariamente ricondotta alla volontÃ dellâ??acquirente di accettare la cosa nonostante il vizio o la mancanza delle qualitÃ essenziali, (v. Cass. 2001 n. 489, Cass. 2008 14655, ecc.). Peralto nel caso di specie anche lâ??eventuale installazione dellâ??impianto GPL, che semmai costituisce una miglioria, non preclude affatto la restituzione del bene.

A titolo di risarcimento del danno, la societÃ esponente, ha richiesto unicamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, Per gli interventi di installazione dellâ??impianto GPL e per quelli di soccorso per complessivi euro 1724,40. Tale somma deve quindi essere versata oltre al prezzo maggiorata della rivalutazione ISTAT dallâ??ottobre 2009 alla sentenza e agli interessi legali dalla, sentenza al saldo.

Lâ??art. 1494 c.c. prevede inoltre che spetti al venditore superare la presunzione di colpa posta a suo carico, dimostrando di aver incolpevolmente ignorato lâ??esistenza dei vizi.

Nel caso di specie, il CTU ha affermato che â??Il prezzo pagato dalla Convenuta per lâ??acquisto del motore in .. pari a 1100 Sterline, non Ã© quello di un motore ricondizionato.

Inoltre non Ã" stato provato che lâ??accordo per lâ??acquisto del motore comprendesse un motore â??ricondizionatoâ?• cioÃ² completamente rinnovato non essendo sufficiente lâ??indicazione posta unilateralmente dal convenuto sulla causale del bonifico ed in assenza di altri documenti in merito.

Deve quindi essere respinta la domanda di manleva proposta dal convenuto verso il terzo chiamato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Dichiara la risoluzione per inadempimento del venditore del contratto di compravendita dell'autovettura per cui Ã causa.

Condanna il convenuto alla restituzione del prezzo di euro 4.100 oltre interessi legali dal 18.6.2010 al saldo all'attore, previa restituzione dell'autovettura da questi al convenuto;

Condanna il convenuto al risarcimento del danno all'attore, che liquida in euro 1724,40, oltre, rivalutazione ISTAT dall'ottobre 2009 alla sentenza e oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo.

Respinge la domanda di manleva svolta dal convenuto verso il terzo chiamato.

Condanna altresÃ la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in E 243 per spese, E 2100 per compensi oltre al rimborso spese generali IVA CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

MODENA 13.1.2016

Campi meta

Massima : *La preclusione dell'azione di risoluzione per trasformazione della cosa venduta, di cui all'art. 1492 c.c. terzo comma, non deriva tanto dalla trasformazione in sã© e quindi dalla obiettiva impossibilitã del ripristino della situazione in cui le parti si trovavano al momento della conclusione del contratto, ma deve essere necessariamente ricondotta alla volontã dell'acquirente di accettare la cosa nonostante il vizio o la mancanza delle qualitã essenziali.*

Supporto Alla Lettura :

Risoluzione contratto

La **risoluzione del contratto** Ã un istituto che trova la propria compiuta disciplina agli articoli 1453 e seguenti del codice civile. Gli effetti della risoluzione di un contratto possono tanto ottenersi con una **domanda giudiziale** quanto **di diritto, cioÃ automaticamente**, quando sussistono determinati presupposti. La risoluzione determina lo scioglimento del vincolo contrattuale per il verificarsi di eventi successivi alla stipulazione che incidono sul vincolo sinallagmatico rendendo necessaria o quanto meno opportuna la sua rimozione. Questa forma di risoluzione, cosiddetta rimediale, ha dunque lo scopo di reagire a un malfunzionamento del contratto e si distingue dalle risoluzioni non rimediali che rispondono alla diversa logica di consentire a una delle parti di liberarsi dal vincolo in forza di una pattuizione prevista dallo stesso contratto, come ad esempio nelle ipotesi in cui sia prevista una condizione risolutiva. La risoluzione rimediale ha invece sempre fonte legale e puÃ² operare o automaticamente, come nell'ipotesi di scadenza del termine essenziale ex art. 1457 c.c., e di risoluzione per impossibilitã sopravvenuta ex art. 1463 c.c., o per sentenza come la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. e per eccessiva onerositã sopravvenuta ex art. 1467 c.c., o ancora tramite manifestazione di volontã negoziale, come nell'ipotesi di diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.. Sembra invece avere una collocazione ibrida la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., che da un lato assume una funzione rimediale reagendo a un malfunzionamento del contratto, dall'altro poichÃ dÃ risalto alla volontã delle parti di considerare determinante lâinadempimento di una determinata obbligazione, sembra colorarsi anche di una funzione non rimediale. Preventivamente le parti possono inserire nel contratto una clausola penale. Rappresenta lâespressione del patto con il quale in via forfettaria e preventiva, si determina lâammontare del risarcimento del danno che causano lâinadempimento delle obbligazioni o il ritardo nell'adempimento. Nel vigente codice civile italiano la clausola penale Ã disciplinata agli articoli 1382 e 1384 e la sua nozione Ã strettamente collegata alla funzione che le viene riconosciuta. La prestazione dedotta nella clausola penale Ã dovuta indipendentemente dalla prova del danno, dice la legge, il creditore non ha quindi lâonere di provare il pregiudizio subito e, sempre a tenore di codice, non puÃ² pretendere il risarcimento del danno ulteriore se non Ã stato cosÃ espressamente stabilito. La clausola penale limita il risarcimento alla prestazione promessa. Quindi, il creditore non puÃ² esigere il risarcimento del danno ulteriore, salvo patto contrario.